

NOVITA' MODELLO 730/2026 redditi anno 2025

Le principali novità contenute nel modello 730/2026 per i redditi 2025 sono le seguenti (rif. Istruzioni dell'Agenzia delle Entrate):

- Scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: dall'anno 2025, è confermata la **riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito** e delle corrispondenti aliquote;
- **Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente**: dall'anno 2025, è confermato l'innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione per i redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono **abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni**, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- **Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico**: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
- Modifica delle detrazioni per familiari a carico: dall'anno 2025, non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato dell'Unione europea o aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, per i loro familiari residenti all'estero;
- Incremento del limite delle somme erogate ai dipendenti sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa soggette a imposta sostitutiva: per l'anno 2025, in caso di distribuzione di una quota non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, in esecuzione di contratti collettivi, il limite dell'importo soggetto all'imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
- Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi loro corrisposti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente la soglia di 15.000 euro;
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nel 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Trattamento Integrativo: dall'anno 2025, l'agevolazione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l'anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Ulteriore detrazione: per l'anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda;
- Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l'anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell'anno. Possono accedervi solo i lavoratori con redditi di lavoro dipendente complessivamente non superiori a 75.000 euro nell'anno di imposta precedente;
- Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell'anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
- **Rimodulazione delle detrazioni per oneri**: dall'anno 2025, **per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro**, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
- **Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica**: dall'anno 2025, è **innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile** per studente, per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

- **Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici:** le agevolazioni fiscali spettano per le spese sostenute nell'anno 2025 **nella misura fissa pari al 36 per cento**. La percentuale è **elevata al 50 per cento** nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**;
- Credito d'imposta per i dipendenti di "strutture sanitarie di montagna": per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
- Credito d'imposta per i dipendenti delle "scuole di montagna": per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo "comune di montagna" o in un comune limitrofo;
- Credito d'imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno dell'accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025;
- Disposizioni in materia di plusvalenze da **cripto-attività**: è **eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro** precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
- Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l'agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti all' 1 gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

Pagamenti tracciabili

Dal 2020 la detrazione del 19% degli oneri spetta a condizione che l'onere sia sostenuto mediante sistemi di pagamento tracciabili. Possono essere ancora pagati in contanti i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.